

**SINTESI DELLE NOVITA' REGOLAMENTARI
IN VIGORE DAL 1 GENNAIO 2020**

Articolo 14: pensione di invalidità

All'articolo 14, comma 4, viene sostituita la locuzione 'ogni tre anni' con il termine 'periodicamente'. In tal modo l'Ente può disporre, in sede di espressione del parere favorevole alla concessione della pensione di invalidità da parte della Commissione medica, di un termine di revisione anche diverso (più breve) di quello triennale, per rendere maggiormente flessibile la facoltà riconosciuta all'Ente di sottoporre a riesame la condizione del soggetto interessato (riduzione in modo permanente a meno di un terzo della capacità all'esercizio della professione). Compete poi al Consiglio di Amministrazione, nell'esercizio dei poteri riconosciuti dall'articolo 17, comma 7, lettera p) dello Statuto dell'Ente, comunicare all'interessato l'eventuale accoglimento della domanda di pensione nonché la periodicità della relativa revisione. Per effetto della lettera c) dell'articolo 12 la 'periodicità' della revisione è estesa alle pensioni di inabilità.

In sintesi dal 1 gennaio 2020:

Il periodo di revisione delle pensioni di invalidità e inabilità è determinato dalla Commissione medica.

Articolo 20: clausola 'badanti' e unioni civili

A seguito della Sentenza n. 174 del 15 giugno 2016, la Corte Costituzionale ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'articolo 8, comma 5, del decreto legge 6 luglio 2011 n. 98, che prevedeva (per l'assicurazione generale obbligatoria) la riduzione della percentuale di pensione a favore del superstite, ove il matrimonio fosse stato contratto ad età anagrafiche eccessivamente diverse tra i coniugi.

L'analogia disposizione, contenuta all'articolo 20, comma 2, viene cassata.

Inoltre, il medesimo articolo è integrato in base a quanto previsto dalla legge 20 maggio 2016, n. 76, riguardante la parificazione derivante dalle cd *unioni civili*, ciò in quanto, con l'entrata in vigore della norma citata, deve essere considerato coniuge avente diritto alla pensione a superstiti, nonché alle provvidenze straordinarie, anche la persona unita civilmente, come stabilito dall'articolo 1, comma 20, della citata legge 76/2016, laddove prescrive: "le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole «coniuge», «coniugi» o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso."

In sintesi dal 1 gennaio 2020:

Non viene applicata alcuna riduzione per i casi di matrimonio contratto dal *de cuius* ad una età anagrafica maggiore di 65 anni. Vengono estese ai coniugi delle cd *unioni civili* tutte le disposizioni che si riferiscono al matrimonio (pensioni a superstiti, provvidenze straordinarie).

Articolo 21: regolarità contributiva

L'erogazione da parte dell'Ente di ogni forma di trattamento pensionistico e assistenziale è attualmente subordinata alla condizione di regolarità contributiva dell'interessato, che deve aver assolto a tutti gli obblighi inerenti i contributi obbligatori, le sanzioni, gli interessi e le spese.

La nuova versione dell'articolo prevede un regime attenuato di verifica da parte dell'Ente della sussistenza dello stato di regolarità contributiva da parte dell'iscritto, limitatamente all'erogazione della **indennità di maternità nonché** all'accesso ad una delle **attività di sostegno** di cui ai commi 3 e 5 dell'articolo 4 dello Statuto dell'Ente.

In particolare, si consente di accedere a tali trattamenti a coloro che:

- **abbiano in corso il pagamento rateale del proprio debito;**
- **siano regolari nel versamento di tali rate;**
- **versino regolarmente la contribuzione corrente.**

Viceversa, per l'ottenimento dei trattamenti pensionistici continuerà ad essere richiesto uno stato assoluto di regolarità contributiva.

In sintesi dal 1 gennaio 2020:

Soltanto per il conseguimento della indennità di maternità e per la partecipazione alle attività di sostegno è consentita una forma di regolarità contributiva attenuata, ossia occorre che l'interessato abbia in corso il pagamento rateale del proprio debito, sia regolare nel versamento di tali rate; versi regolarmente la contribuzione corrente.

Articolo 35: indennità di maternità

La Corte Costituzionale ha dichiarato illegittimo l'articolo 72 del decreto legislativo 26 marzo 2001 n. 151, nella versione antecedente alle novità introdotte dall'articolo 20 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, nella parte in cui, per il caso di adozione nazionale, prevede che l'indennità di maternità spetti alla madre libero professionista solo se il bambino non abbia superato i sei anni di età.

Pertanto, è stato coerentemente modificato il comma 1 dell'articolo 35 del Regolamento.

Come sarà dal 1 gennaio 2020:

Anche per i casi di adozione nazionale non sussistono limiti di età anagrafica del bambino per il riconoscimento della indennità di maternità al genitore adottivo o affidatario.

Articoli 38 e 40: contribuzione integrativa /comunicazione obbligatoria annuale

Al fine di risolvere ogni dubbio interpretativo, viene precisato all'articolo 40, primo comma, che **i Consulenti del Lavoro cancellati sono tenuti comunque, nell'anno successivo a quello in cui è intervenuta la cancellazione, a rendere la comunicazione del volume di affari prodotto nell'anno in cui è intervenuta la cancellazione stessa.**

Infatti, costoro sono tenuti a versare all'Ente il relativo contributo integrativo, come precisato all'articolo 38, primo comma, ferma la misura minima dello stesso.

Articolo 41 (Pagamento dei contributi)

Vengono aggiunti i commi 6 e 7, attraverso i quali sono precisati **i termini di una delle condizioni di ineleggibilità e decadenza dei componenti degli organi collegiali dell'Ente**, come previste dall'articolo 15, comma 2, lettera d) dello Statuto, ossia:

- sospensione dall'esercizio dell'attività professionale, disposta dal Consiglio provinciale dell'Ordine;
- aver subito condanne, almeno di secondo grado, ovvero avere patteggiato la pena, per reati non colposi, puniti con pena detentiva;
- pendenza di giudizi nei confronti dell'ENPACL;
- morosità reiterata nel pagamento della contribuzione soggettiva e/o integrativa;
- reiterata mancata presentazione della dichiarazione annuale del reddito e del volume d'affari.

Viene ora precisato che la condizione di morosità reiterata si determina allorché, in due diversi anni, risultino mancati pagamenti, anche parziali, della contribuzione dovuta:

- con riguardo alla **ineleggibilità**, alla data di indizione delle elezioni, fatta eccezione per il caso in cui l'interessato abbia presentato domanda di rateazione, ai sensi dell'articolo 49, almeno 90 giorni prima della data di indizione delle elezioni.
- con riguardo alla **decadenza**, infruttuosamente trascorsi 30 giorni dalla scadenza del termine relativo ad un pagamento del secondo anno di morosità.

In sintesi dal 1 gennaio 2020:

La condizione di morosità reiterata si determina allorché, in due diversi anni, risultino mancati pagamenti, anche parziali (e non più per l'intera annualità), della contribuzione dovuta.

Articolo 44: riscatti

Al comma 4 dell'articolo 44 del Regolamento viene chiarito che l'onere del riscatto non può in ogni caso essere inferiore alla misura del contributo annuo minimo in essere nell'anno di presentazione della richiesta.

Al successivo comma 5, al fine di facilitare il versamento di quanto dovuto, il periodo di pagamento dell'onere di riscatto viene portato a 60 rate mensili, senza interessi. Il riscatto della laurea è già rateizzabile in 10 anni.

Infine, al comma 7, sono riportate precisazioni riguardanti il perfezionamento dell'anzianità contributiva derivante da riscatto.

In sintesi dal 1 gennaio 2020:

Il pagamento dei riscatti per periodi di praticantato e servizio militare può essere effettuato in un numero massimo di 60 rate. Il riscatto della laurea rimane rateizzabile in 10 anni, senza interessi.

Nuovi articoli 45 e 46: ricongiunzione dei periodi contributivi

Viene prevista la facoltà per l'interessato di **optare per la ricongiunzione gratuita dei contributi versati presso altre gestioni obbligatorie in epoca antecedente il 1 gennaio 2013** (data di entrata in vigore presso ENPACL del metodo di calcolo contributivo, *pro rata temporis*, delle pensioni).

In tal caso, i contributi trasferiti dalla gestione obbligatoria di provenienza, comprensivi degli interessi, sono acquisiti a montante individuale e computati ai fini pensionistici con il metodo contributivo di calcolo della prestazione. Ciò significa che **tali contributi verranno considerati dall'Ente validi ai fini della misura ma non del diritto alla pensione**. Occorre precisare che, in tal caso, il riconoscimento a montante individuale dei contributi ha effetto dalla effettiva data di riversamento all'Ente da parte della gestione obbligatoria di provenienza.

Inoltre, attraverso una innovativa previsione regolamentare, si prevede che la contribuzione trasferita a seguito di ricongiunzione ex legge 5 marzo 1990 n.45, per **la parte eccedente la riserva matematica necessaria per il finanziamento della maggior quota di pensione**, sia **aggiunta al montante contributivo individuale** (dunque valida ai fini della misura ma non del diritto).

In sintesi dal 2020:

Per i periodi assicurativi ante 2013, si potrà scegliere tra la ricongiunzione onerosa (utile sia ai fini del diritto che della misura e con l'eventuale eccedenza riversata sul montante) **o non onerosa** (utile solo per la misura della futura pensione).

Articolo 47 (già 45): contribuzione volontaria

I Consulenti del Lavoro iscritti ad altro Albo professionale possono esercitare l'opzione per l'iscrizione al relativo Ente di previdenza per liberi professionisti, ai sensi dell'articolo 8 dello Statuto ENPACL. In base all'articolo 9, comma 1, lettera b) del medesimo Statuto, costoro sono comunque tenuti a versare all'ENPACL il contributo integrativo, senza tuttavia poterlo valorizzare ai fini pensionistici in quanto non tenuti a versare il contributo soggettivo, necessario per maturare il diritto a pensione.

Attraverso l'introduzione di uno specifico comma, tali Consulenti del Lavoro hanno **facoltà di chiedere l'ammissione al versamento della contribuzione volontaria**, utile ai fini della maturazione dei requisiti di accesso al (solo) trattamento di vecchiaia, così da costituire una propria prestazione di base, aumentata, ex articolo 5, comma 6 del Regolamento, in funzione dei versamenti per contribuzione integrativa.

In sintesi dal 1 gennaio 2020:

Gli iscritti optanti mantengono l'obbligatorietà di versamento del solo contributo integrativo. Per conseguire la pensione di vecchiaia ENPACL, hanno però facoltà di **chiedere l'ammissione al versamento della contribuzione volontaria**, utile ai fini della maturazione dei requisiti di accesso al (solo) trattamento di vecchiaia, così da costituire una propria prestazione di base, aumentata, ex articolo 5, comma 6 del Regolamento, in funzione dei versamenti per contribuzione integrativa.

Articolo 49 (già 47): rateazione dei debiti contributivi

Al fine di agevolare il pagamento dei contributi obbligatori da parte dei Consulenti del Lavoro morosi e così ridurre l'entità dei crediti contributivi vantati dall'Ente, l'attuale normativa sulla rateazione dei debiti contributivi è stata sottoposta ad un intervento che consente agli interessati di poter confidare in una maggiore dilazione dei pagamenti: la rateazione potrà estendersi ad un periodo di 7 anni, contro i 5 attuali; il debito minimo rateizzabile viene ridotto a 1.000 euro (contro i 2.000 attuali); la rata minima portata a 100 euro (oggi 200 euro).

Inoltre, coloro che sono dichiarati decaduti dalla rateazione hanno una seconda possibilità: anziché pagare tutta la morosità in unica soluzione, compresa la contribuzione corrente, possono essere riammessi pagando un quarto della morosità residua, ricompresa nel precedente piano di ammortamento.

In sintesi dal 1 gennaio 2020:

Numero di rate mensili massimo concedibile: 84; debito minimo rateizzabile: 1.000 euro; rata minima: 100 euro. È inoltre consentita una ulteriore rateazione per i debiti riguardanti gli anni per i quali si è stati dichiarati decaduti da precedente rateazione, a fronte del pagamento di un quarto della morosità contributiva residua, ricompresa nel piano di ammortamento non rispettato.

Articolo 50 (già 48) nonché nuovi articoli 51 e 52: regime sanzionatorio

Il Regolamento viene interessato da un inasprimento dell'attuale sistema sanzionatorio.

In particolare, nei casi di versamento di quanto dovuto oltre i 90 giorni dalla naturale scadenza, la sanzione minima passa da 10,00 euro a 20,00 euro mentre resta invariata (5,00 euro) per i versamenti effettuati entro tale termine.

Inoltre, al comma 4, l'attuale limite alla sanzione applicata (pari al 60%) viene elevato al 100% del contributo dovuto.

Fa da contraltare l'introduzione degli istituti del ravvedimento operoso e dell'accertamento con adesione.

Il ravvedimento operoso comporta la riduzione delle sanzioni nella misura del 70%. Il procedimento deve essere avviato da parte dell'interessato prima che l'irregolarità sia stata notificata dall'Ente, con contestuale versamento della contribuzione dovuta.

L'accertamento con adesione si attiva a seguito della richiesta di regolarizzazione inviata dall'Ente all'iscritto e consiste nel versamento dell'intera sorte capitale dovuta nonché nella riduzione delle sanzioni pari al 50%, sempreché l'interessato regolarizzi in unica soluzione entro 30 giorni ovvero, entro lo stesso termine, opti per il pagamento rateale in 12, 18 o 24 mesi e versi la prima rata.

In sintesi dal 1 gennaio 2020:

Sanzione per versamenti effettuati ENTRO i 90 giorni dalla scadenza: 5 euro; sanzione per versamenti effettuati OLTRE i 90 giorni dalla scadenza: 20 euro; limite massimo alla sanzione applicata: 100%.

Introduzione del RAVVEDIMENTO OPEROSO (riduzione delle sanzioni del 70%);

Introduzione dell'ACCERTAMENTO CON ADESIONE (riduzione delle sanzioni del 50%).

Articoli vari: cumulo dei periodi contributivi

Stante la recente estensione, operata con legge 11 dicembre 2016 n. 232, agli Enti di previdenza dei liberi professionisti dell'istituto del cumulo dei periodi assicurativi (di cui alla legge 24 dicembre 2012 n. 228), sono state coerentemente integrate le locuzioni di cui all'articolo 1, comma 1; articolo 7, comma 4; articolo 21, comma 2 e articolo 37, comma 7.